# Deliberazione n. 169/2019/PRSP-PRA/San Giovanni Ilarione



## REPUBBLICA ITALIANA

#### LA CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

#### Nell'adunanza del 13/03/2019

### composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Maria Laura PRISLEI Consigliere

Giampiero PIZZICONI Consigliere

Tiziano TESSARO Consigliere relatore

Amedeo BIANCHI Consigliere

Maristella FILOMENA Referendario

Marco SCOGNAMIGLIO Referendario

\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le "Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015" emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le "Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 24/01/2019, avente ad oggetto "delibera della Corte dei Conti per il Veneto n. 522/2018/PRSP/Comune di San Giovanni l'arrione sul rendiconto 2015. Provvedimenti conseguenti", tramessa a questa Sezione tramite l'applicativo Siquel, acquisita al prot. n. 1028 del 01/02/2019;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 24 del 14/02/2019, avente ad oggetto "variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021. Applicazione disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2015", tramessa a questa Sezione tramite l'applicativo Siquel, acquisita al prot. n. 1317 del 20/02/2019;

RITENUTO di dover procedere alla verifica dell'idoneità dei provvedimenti adottati dal Comune di San Giovanni Ilarione (VR) atti a rimuovere le irregolarità accertate;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

#### **FATTO E DIRITTO**

**1.** Va premesso che la presente deliberazione si pone a valle della prima pronuncia specifica assunta da questa Sezione con la deliberazione n. 522/2018/PRSP del 29 novembre 2018, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL.

In questa sede, la Corte accerta l'evoluzione della situazione contabile e l'impatto delle eventuali misure correttive adottate a seguito della emanazione della indicata delibera. Segnatamente, «[...] qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è

preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria [...]». La finalità e la logica della procedura di controllo dell'art. 148-bis ed in particolare della seconda pronuncia, è stata posta in risalto dal Giudice delle leggi, il quale dopo avere ricordato che il principio dell'equilibrio (art. 81 Cost.) non si declina solo staticamente (sentenza n. 1/1966) ma anche in senso dinamico (c.d. "equilibrio tendenziale", cfr. ex plurimis sentenza n. 213/2008), come «ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche [...]», ha sottolineato che ciò impone all'ordinamento contabile la «prevenzione dei rischi di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall'inerzia o dai ritardi dell'amministrazione» (sentenza n. 250/2013).

Ciò in quanto, in caso di accertamento di squilibri di bilancio, di mancata copertura della spesa, di fuoriuscita dai parametri del patto di stabilità interno, il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, da un lato, «impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio» (sentenza n. 250 del 2013); dall'altro legittima la previsione da parte del Legislatore statale di "misure interdittive", affidate alla Magistratura di controllo "che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)" (sentenza n. 39 del 2014)» (sentenza n. 40/2014).

Si tratta quindi di una procedura di controllo che può portare in ultimo al c.d. "blocco della spesa", a struttura bifasica, che prevede l'emissione di due pronunce della Corte, ad almeno 60 giorni di distanza.

Con la prima pronuncia, questa Corte aveva accertato uno squilibrio causato da gravi irregolarità contabili, imponendo "misure correttive" coerentemente a quanto contemplato dalla norma citata che prevede in particolare che «l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio».

Con la seconda pronuncia, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica l'adeguamento da parte del Comune, nella consapevolezza che, ove ciò non sia avvenuto, la conseguenza è un blocco della spesa di carattere cautelare, nella misura in cui esso miri ad evitare un aggravamento del pregiudizio al principio dell'equilibrio di bilancio dinamicamente inteso. Ciò in quanto, «Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva [...], [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della

previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)» (sentenza n.40/2014).

In quest'ottica, il "blocco della spesa", conseguente all'eventuale prognosi negativa afferente gli equilibri di bilancio, all'esito cioè dell'analisi della delibera del Comune, ha la funzione di preservare e tutelare l'equilibrio di bilancio da ulteriori deterioramenti; infatti, tale funzione va intesa quale presidio strumentale alla tutela della comunità di cui l'Ente è esponenziale, evitando una crescita indiscriminata e insostenibile dell'indebitamento e della spesa, destinata a gravare sulle generazioni e sulle amministrazioni future.

Su questi fondamenti normativi si basa la verifica operata dalla Sezione.

2. Più precisamente, a seguito dell'adunanza del 12 aprile 2018, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha deliberato una pronuncia di accertamento nei confronti del Comune di San Giovanni Ilarione (VR): in particolare, con la deliberazione n. 522/2018/PRSP, accertava l'inosservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost., sono vulnerati dall'erroneo accantonamento a rendiconto 2015 del FCDE, nonché dall'assenza di vincoli sull'avanzo della parte capitale così causando un disavanzo di euro 24.940,80, oltre che dall'assenza, a rendiconto 2015, del fondo per contenziosi, dal ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria, con presenza di somme inestinte a fine esercizio, dalla violazione del parametro di deficitarietà n. 9 e, infine, dal basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria.

La Sezione ha, quindi, disposto con la delibera citata:

- 1) The da parte dell'Ente siano adottate le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità, ai sensi degli artt. 188 e 193 del TUEL;
- 2) che la pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di San Giovanni Ilarione (VR) al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare e all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;
- 3) che l'Organo di revisione dell'Ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- 4) che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e di adozione di tutti i provvedimenti richiesti nella presente deliberazione, se non diversamente previsto, dovranno essere adottati dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione, ai sensi del citato art. 148-bis del TUEL. Tali atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, nei successivi 30 giorni.

La deliberazione di questa Sezione n. 522/2018/PRSP è stata depositata in data 29 novembre 2018 e trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e, per il tramite dell'Ente, all'Organo di revisione economico-finanziaria del

Comune di San Giovanni Ilarione con pec del 30 novembre 2018.

All'esito di ciò il Comune di San Giovanni Ilarione (VR) adottava la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "delibera della Corte dei Conti per il Veneto n. 522/2018/PRSP/Comune di San Giovanni Ilarione sul rendiconto 2015. Provvedimenti conseguenti", corredata da due allegati costituiti dalla presa d'atto dell'organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale di San Giovanni Ilarione e dalla delibera della Sezione n. 522/2018/PRSP.

3. Dall'esame degli atti emerge, tuttavia, che la citata delibera consiliare n. 3 del 24 gennaio 2019 si limita a prendere atto e a rettificare il risultato di amministrazione del consuntivo 2015, in ottemperanza al dispositivo della delibera della Sezione n. 522/2018/PRSP, senza disporre essa stessa la variazione sul bilancio di previsione 2019/2021, ovverosia la necessaria variazione contabile, con l'iscrizione del disavanzo (tra le spese) di euro 24.940,80. Tale adempimento, infatti, viene demandato ad un successivo atto di Giunta (delibera n. 24 del 14/02/2019, trasmessa via Siquel, acquisita al protocollo n. 1317 del 20/02/2019) che affronta la fase esecutiva di tale fondamentale adempimento, chiaramente soggetto a ratifica successiva del Consiglio comunale.

La Sezione censura tale *modus operandi* integrante un aggravamento del procedimento: vengono infatti adottati tre atti giuridici anziché uno soltanto di essi (il primo dei tre atti ultimi citati) per raggiungere legittimamente il medesimo fine.

La serie procedimentale su descritta si configura come una fattispecie a formazione progressiva contemplata dall'ordinamento, in via generale, ma non adottabile nella fattispecie concreta. Il primo atto (assunto il 24 gennaio 2019), pur producendo e manifestando all'esterno effetti giuridici, non integra il rituale adempimento dell'obbligo gravante sul Comune di adottare tutte le misure consequenziali "entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento". Invero, "Tra i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilanciò" (ex art. 148 – bis, comma 3, primo periodo, del TUEL) è inclusa indubbiamente, in quanto atto dovuto (non discrezionale, bensì vincolato) l'iscrizione del disavanzo, accertato dalla Sezione, entro il termine perentorio suddetto: nella circostanza, ciò non è avvenuto. Il Comune, infatti, in data 24 gennaio 2019, ha manifestato la volontà (nella parte motiva e dispositiva del provvedimento) d'iscrivere il disavanzo, senza però darvi esecuzione immediata, attuale, effettiva e concreta, entro il termine finale e perentorio di 60 giorni che spirava il 29 gennaio 2019 (dies ad quem), considerato che il Comune ha ricevuto la delibera della Sezione il 30/11/2018 (dies a quo). La condotta del Comune, così come surriferita, non può essere considerata e valutata come valido, efficace ed esatto (e quindi puntuale, tempestivo, rispettoso del termine perentorio di) adempimento di un obbligo (precetto positivo, norma imperativa) giuridico. Se fosse ammissibile, permesso, consentito un simile agere pubblico sarebbe elusa la voluntas legis in quanto sarebbe sufficiente, per il pubblico amministratore, adottare un qualsiasi atto e manifestare una qualsiasi volontà per affermare di aver rispettato un obbligo e il suo termine perentorio di adempimento quando invece l'esecuzione è rinviata a un momento successivo senza più, a questo punto, un termine per provvedere. In altre parole, entro il 29 gennaio 2019 doveva essere iscritto il disavanzo, effettuando una registrazione contabile sussistente nella variazione al bilancio di previsione 2019/2021, intesa come variazione sull'attodocumento fondamentale di programmazione (prospetto da allegare alla delibera consiliare). Tale circostanza si è avverata solo con la successiva, e assunta fuori termine perentorio, delibera giuntale n. 24 del 14/02/2019 (variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con l'iscrizione del disavanzo di euro 24.940,80 tra le spese e la sua copertura con la diminuzione delle spese correnti della missione 1, programma 4).

Conclusivamente, la Sezione accerta la violazione del precetto *ex* art. 148 – *bis*, comma 3, del TUEL, in quanto il Comune di San Giovanni Ilarione, alla data del 29 gennaio 2019, non aveva ancora iscritto il disavanzo di euro -24.940,80 tra le spese del bilancio di previsione 2019/2021. L'adempimento suddetto si è realizzato successivamente al 29 gennaio 2019, quando il termine perentorio per provvedere era già spirato, per effetto della delibera giuntale n. 24 del 14/02/2019, avente ad oggetto "*Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021. Applicazione disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2015*".

- 4. Per quanto riguarda l'erroneo accantonamento a rendiconto 2015 del FCDE, il Comune riconosce il proprio errore e ridetermina il fondo prefato nella misura di euro 107.157,45 (così composto: euro 47.157,45, così come rideterminato dalla Sezione ed euro 60.000,00, originariamente allocato al fondo spese e rischi futuri per canoni centrale biomasse, e allocato ora al fondo in discussione). Così pure la mancata apposizione di vincoli per l'avanzo della parte capitale è riconosciuta dal Comune iscrivendo un vincolo di euro 2.116,71 tra i fondi destinati del risultato di amministrazione. Per l'effetto, l'avanzo libero originario pari ad euro19.328,36 è rettificato in un disavanzo pari ad euro -24.940,80. A seguito delle rettifiche suddette è mutata la composizione dell'avanzo tra parte accantonata, destinata e libera, in conformità a quanto accertato dalla Sezione. Si è verificato positivamente quanto affermato dal Comune in relazione alla mancata applicazione del precedente (ex ante rettifiche) avanzo libero di euro 19.328,36 nel bilancio di previsione 2016.
- **5.** Per quanto riguarda l'assenza a rendiconto 2015 del fondo per contenziosi e del ricorso ripetuto all'anticipazione di tesoreria (per altro, oltre i 5/12, con somme da restituire a fine esercizio, violazione del parametro *deficitario* pertinente n. 9) nulla è scritto nella delibera consiliare. Solo con la delibera giuntale successiva, il Comune provvede in tal senso, rappresentando, nell'ordine, quanto segue:

"il fondo contenzioso, come anticipato in risposta alle note istruttorie, non è stato appostato in quanto non vi era contenzioso in essere;

l'anticipazione di tesoreria alla data del 31.12.2015 pari ad € 160.672,08, è stata iscritta nel conto del bilancio 2015 tra i residui passivi della competenza concorrendo in questo modo negativamente alla determinazione del risultato di amministrazione 2015. Tale anticipazione è stata estinta interamente nel 2016 e gli esercizi successivi evidenziano un costante aumento delle giacenze di cassa a fine esercizio;

con il superamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria, anche il parametro 9 degli indicatori di deficitarietà, risulta negativo".

La Sezione, malgrado abbia verificato con esito positivo quanto affermato dal Comune

(iscrizione delle somme non restituite al tesoriere a fine esercizio 2015 tra i residui passivi in conto competenza nel conto del bilancio 2015 e loro pagamento in conto residui iscritto nel conto del bilancio 2016; ricorso all'anticipazione di tesoreria anche nei due esercizi successivi 2016 e 2017, entro i limiti dei 5/12 del totale delle entrate correnti accertate con i rendiconti, rispettivamente 2014 e 2015; nessuna somma da restituire al tesoriere alla fine dei due periodi osservati; cassa finale in aumento, da  $\in$  0,00 del 2015, ad  $\in$  128.676,52 nel 2016 e ad  $\in$  276.554,16 nel 2017) rimarca la gravità dei rilievi concernenti l'utilizzo di tale istituto giuridico.

Infatti, il Comune nel 2015 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria violando i limiti posti dall'art. 222 del TUEL: infatti, gli accertamenti, gli impegni e le riscossioni in conto competenza, pari ad € 2.295.855,42, sono superiori al limite massimo dei 5/12, già derogatorio del limite ordinario dei 3/12, delle entrate correnti accertate con il penultimo bilancio, pari ad € 2.727.241,78 (di cui i 5/12, limite massimo superato nella fattispecie concreta, è pari ad € 1.136.350,71). Il Comune nel 2015 ha effettuato pagamenti in conto competenza iscritti nel titolo V° delle spese ("chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere") per € 2.135.183,34 e, per l'effetto, la differenza tra l'ultimo importo e l'importo riscosso in conto competenza (titolo VII° delle entrate) pari ad € 160.672,08 (2.295.855,42-2.135.183,34=160.672,08) è confluita tra i residui passivi della competenza come anticipazione non rimborsata al tesoriere a fine periodo.

Inoltre, il parametro deficitario n. 9, rappresentato da "eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti", è stato violato con un risultato del 6,46%, con uno scostamento, quindi, rispetto al valore soglia, dell'1,46%.

Per tutti i rilievi sopra esposti, la presente delibera sarà trasmessa, per il seguito di competenza, alla Procura Regionale per il Veneto.

6. Con riferimento, invece, alla criticità relativa al basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, nella delibera consiliare n. 3/2019 si rappresenta quanto fatto in tale settore dal Comune nell'esercizio 2017. Infatti, si dà conto dell'aggiudicazione di un appalto per la concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi ad una ditta esterna, la quale ha adottato una serie di atti per il recupero di diversi tributi ed annualità evasi dai contribuenti, senza tuttavia riportare dati contabili sui valori degli accertamenti e delle riscossioni sia in conto competenza che in conto residui. Si riporta, in argomento, quanto affermato dal Comune: "relativamente alle osservazioni effettuate sulla lotta all'evasione, si evidenzia che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 in data 27.07.2017, in risposta al suggerimento di Codesta Corte, ha impartito atto di indirizzo per il recupero di quanto non ancora incassato e dovuto al Comune di San Giovanni Ilarione delle somme tributarie e delle somme riguardanti le imposte e tasse.

Conseguentemente, con determinazione n. 23 del 30.10.2017 del responsabile dell'area contabile, si è provveduto ad affidare la gestione in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali alla ditta Abaco Spa, operatore iscritto al n. 56 dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione, liquidazione ed accertamento delle entrate di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/97.

È stata inoltre potenziata l'attività di controllo ed invio dei solleciti di pagamento della TARI 2016 e 2017, degli avvisi di accertamento TARI anni 2014 e 2015 e sono stati emessi avvisi di accertamento IMU per gli anni dal 2013 al 2016".

7. Per quanto riguarda l'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della deliberazione della Corte dei Conti, si constata l'assenza nella delibera consiliare di quanto richiesto. Tuttavia, da un accesso d'ufficio al sito *internet* comunale, si è verificato positivamente l'adempimento dell'obbligo in parola (cfr. sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Controlli sull'Amministrazione", sottosezione "Corte dei Conti", allegata anche alla delibera consiliare in esame).

#### **PQM**

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alla documentazione prodotta dal Comune di San Giovanni Ilarione,

#### **RITIENE**

che il Comune di San Giovanni Ilarione (VR) ha correttamente, nel merito, ma non nei termini e modi (come esposto nella parte motiva), adottato le misure consequenziali a seguito della pronuncia di accertamento di questa Sezione mediante l'approvazione, dapprima, della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24 gennaio 2019, avente ad oggetto "delibera della Corte dei Conti per il Veneto n. 522/2018/PRSP/Comune di San Giovanni Ilarione sul rendiconto 2015. Provvedimenti conseguenti", tramessa a questa Sezione tramite l'applicativo Siquel, acquisita al prot. n. 1028 del 8 febbraio 2019, e poi della deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 14 febbraio 2019, avente ad oggetto "variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021. Applicazione disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2015", tramessa a questa Sezione tramite l'applicativo Siquel, acquisita al prot. n. 1317 del 20 febbraio 2019.

RACCOMANDA, tuttavia, una puntuale e rigorosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost., sono vulnerati dalla non adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo contenzioso da accantonare, di anno in anno, nel risultato di amministrazione;

INVITA in particolare l'Organo di revisione a operare una puntuale ricognizione del contenzioso, dandone specificamente atto nella relazione allegata ai documenti programmatori;

DISPONE la trasmissione della presente delibera alla Procura della Corte dei conti per le valutazioni conseguenti, ai sensi dell'art. 52, c. 4, del D.lgs. n. 174/2016.

RAMMENTA l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sull'attuazione delle anzidette raccomandazioni, vigilerà la Sezione in sede di verifica dei successivi cicli di bilancio.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di San Giovanni

Ilarione (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13/03/2019.

Il magistrato relatore

Tiziano Tessaro

Diana Calaciura Traina

Il Presidente

Depositata in Segreteria il - 3 LUG. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

